



R. G. n° 8225/2022

TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO

ORDINANZA DI RINVIO PREGIUDIZIALE ALLA CORTE DI CASSAZIONE
EX ART. 363-BIS CPC.

Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, nel procedimento promosso da:

rappr. e dif. dagli avv. Giulio INSALATA e Salvatore DE FELICE - *Ricorrente* -
contro

I.N.P.S. (ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappr. e dif. dagli avv. Antonio ANDRIULLI, Francesco CERTOMA' e Antonio BRANCACCIO - *Convenuto* -

- letti gli atti ed i documenti di causa;
- viste le deduzioni delle parti e sciolta la riserva formulata all'udienza del 29 marzo 2023;

O S S E R V A

Con ricorso depositato in data 28 ottobre 2022 titolare di **pensione** con decorrenza dal 1° maggio 2020, ha chiesto dichiararsi il suo diritto alla **riliquidazione** della prestazione in godimento, sin dall'originaria decorrenza, sostenendo che:

- la prestazione era stata liquidata sulla base di **contributi in misura inferiore** a quella spettante, avendo l'INPS **omesso l'integrale computo** della contribuzione per esposizione ad **amianto** (sì come riconosciuta dall'INAIL e dallo stesso INPS);
- la questione concerneva la **quota di pensione calcolata con il sistema "contributivo"**, per il periodo dal 1° gennaio 1996 in poi, per la quale l'INPS - non potendo incrementare il periodo lavorativo, dovendo avere riguardo **solo ai contributi ai fini del calcolo della misura della pensione** - avrebbe dovuto **maggiorare la retribuzione pensionabile** (per

R.G. n° 8225/22

Ordinanza ex art. 363-bis cpc.





computare il montante contributivo).

L'INPS si è costituito opponendosi all'accoglimento della domanda asserendo di aver **integralmente riconosciuto** l'accredito per esposizione all'amianto per tutto il periodo prospettato da parte ricorrente e che, tuttavia, trattandosi di pensione liquidata con il sistema c.d. misto (cioè quello previsto dalla L. 335/1995 per coloro che al 31 dicembre 1995 non potevano far valere almeno n. 936 settimane di contribuzione, id est almeno 18 anni), per le quote contributive, essendo **irrilevante il numero di settimane di contribuzione**, il beneficio dell'esposizione all'amianto risultava ininfluenza, poiché è **determinante solo l'ammontare della retribuzione**.

All'udienza del 29 marzo 2023 le parti hanno discusso la causa - anche con riferimento alla eventuale rimessione della questione alla CORTE DI CASSAZIONE, ai sensi dell'art. 363-bis cpc., come *ex professo* prospettata da questo giudice - ed all'esito il TRIBUNALE si è riservato.

1. Pacifiche essendo tutte le circostanze di fatto (e ritenuto che, trattandosi di mera richiesta di riliquidazione, l'istanza amministrativa è quella originariamente presentata per la concessione del trattamento pensionistico, dovendosi opinare che l'ENTE fosse già a conoscenza dei presupposti del diritto azionato: cfr. CASS. LAV. 5 OTTOBRE 2007 n° 20892), rileva il TRIBUNALE che la definizione della controversia **presuppone** la **necessaria** risoluzione di una **questione dirimente, esclusivamente in punto di diritto**, che **non** risulta essere già stata risolta dalla CORTE DI CASSAZIONE, relativa al disposto di cui all'art. 13, comma 8, L. 27 marzo 1992 n. 257 (così come modificato dalla L. 4 agosto 1993 n. 271).

Ed invero, sulla base della prospettazione attorea e delle specifiche contestazioni formulate dall'INPS, la lite verte esclusivamente sulla verifica della legittimità o meno delle modalità di **calcolo** utilizzate dall'INPS per il computo delle c.d. "quote" di pensione con il sistema "contributivo", per le quali l'ISTITUTO ha ritenuto **irrilevante il numero di settimane di contribuzione** (eventualmente maggiorate a seguito del riconoscimento del beneficio per





l'esposizione all'**amianto**), avendo invece avuto riguardo **esclusivamente all'ammontare della retribuzione**.

La tesi di parte ricorrente, invece, è che l'INPS – **non potendo incrementare il periodo lavorativo**, dovendo avere riguardo **solo ai contributi ai fini del calcolo della misura della pensione** – avrebbe dovuto **maggiorare la retribuzione pensionabile** (per computare il montante contributivo).

Ove mai necessario, si rileva altresì che la presente causa concerne la chiesta **riliquidazione della pensione** erogata con decorrenza **maggio 2020**, quindi un oggetto all'evidenza **diverso** rispetto a quello del giudizio RG n° 6266/2015, svoltosi *inter partes* e deciso con sentenza n° 2717/2018 (che riguardava invece il chiesto riconoscimento della esposizione qualificata all'amianto e della rivalutazione contributiva, quale "presupposto" della prestazione economica, all'epoca ancora **non** attribuita, di talché la questione relativa al concreto computo della pensione di certo non poteva essere posta in quella sede).

oooooooooooooooooooooooooooo

2. Siffatta questione presenta **gravi difficoltà interpretative**, essendosi già manifestati **contrastanti orientamenti** anche presso questo medesimo UFFICIO.

Viene in rilievo il disposto di cui all'art. 13, comma 8, L. 27 marzo 1992 n. 257 (così come modificato dalla L. 4 agosto 1993 n. 271), il quale prevede che: *«Per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'INAIL, è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5».*

Il D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, ha poi disposto (con l'art. 47, comma 1) che, a decorrere dal 1° ottobre 2003, il coefficiente stabilito dal comma 8 del predetto articolo, è ridotto da 1,5 a 1,25 e che, con la stessa decorrenza, il predetto coefficiente moltiplicatore si applica ai soli fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche e non della maturazione del diritto di accesso alle





medesime.

2.a. Orbene, secondo una **prima tesi** – già sostenuta anche da chi scrive (cfr. SENT. 18 MAGGIO 2022, in R.G. 2780/21) – si rileva che in entrambi i “regimi” la “maggiorazione” viene riconosciuta **solo ed espressamente** in riferimento al «**periodo lavorativo**», sicché l’opzione interpretativa proposta dall’INPS risulta **coerente con il tenore letterale** della norma nonché, a ben vedere, rispondente altresì alla **ratio** della **peculiare disciplina** in questione (essendo quindi non utilizzabili i riferimenti suggeriti da parte ricorrente ad altre fattispecie qualificate come analoghe), partendo dal presupposto ermeneutico secondo cui la **finalità** sottesa all’applicazione di siffatti benefici **non è quella di conferire una provvidenza a titolo risarcitorio o indennitario**, ma quella di consentire un **più agevole esodo** dal mondo del lavoro (cfr. C. COST., SENT. N° 290 del 2010, che ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, come modificato dall’art. 1-*bis* del d.l. 5 giugno 1993, n. 169, conv. con modificazioni, dalla L. 271 del 1993, nella parte in cui nega che spetti l’erogazione del beneficio della rivalutazione contributiva ai lavoratori affetti da malattia cagionata da esposizione all’amianto che si trovassero **già in pensione** al momento dell’entrata in vigore della legge n. 257 del 1992).

In sostanza, come anche autorevolmente e condivisibilmente affermato da CASS. LAV. 6 LUGLIO 2015 N° 13870, deve ritenersi che: «... ***Sia nel vecchio che nel nuovo regime***, comunque, secondo il rispettivo ambito di applicazione, ***il beneficio in questione è stato previsto come finalizzato ad agire sulla pensione concretamente ottenibile, secondo il regime proprio della stessa, senza riguardo ad ulteriori ed eventuali ripercussioni dell’anzianità contributiva, come il regime del cumulo richiamato dalla Corte territoriale. Questa Corte ha reiteratamente affermato che la funzione propria della rivalutazione contributiva è quella di favorire l’allontanamento dal lavoro dei soggetti addetti a lavorazioni morbigene, incidendo sul contenuto del diritto a pensione, si tratti di verificarne la sussistenza ovvero di quantificarne la misura*** (Cass. n. 9348 del





2012). Il beneficio non ha ragione di essere quindi con riferimento a coloro i quali abbiano già maturato la massima anzianità contributiva, posto che costoro non riuscirebbero ad ottenere, dall'applicazione del coefficiente moltiplicatore, né un concreto vantaggio ai fini dell'anticipazione dell'accesso a pensione, né un giovamento ai fini dell'incremento della misura della stessa. ... Ne deriva che **l'anzianità contributiva** utile ai fini pensionistici, conseguita con l'attribuzione dei benefici previdenziali derivanti dall'esposizione all'amianto, non può comunque risultare superiore al limite massimo previsto dai regimi pensionistici di appartenenza del lavoratore, e che quando sia stata già raggiunta l'anzianità contributiva massima, non sussiste il diritto ad ottenerne un'ulteriore rivalutazione in applicazione dei benefici oggetto di causa. ... ».

Pertanto, come **anche nel caso di specie**, non potendosi operare **alcuna ulteriore rivalutazione contributiva** (riferita, cioè al «**periodo lavorativo**»), poiché per il computo delle c.d. "quote" di pensione con il **sistema "contributivo"** risulta **irrelevante il numero di settimane di contribuzione** (pur se eventualmente maggiorate a seguito del riconoscimento del beneficio per l'esposizione all'amianto), dovendosi invece avere riguardo **esclusivamente all'ammontare della retribuzione, nessuna differenza** a credito risulta attribuibile alla parte ricorrente.

2.b. Di converso, secondo una **seconda tesi** – sostenuta da altro giudice di questa SEZIONE LAVORO (cfr. sent. n. 441/2023 del 1° marzo 2023, in RG n. 5433/2020) - si afferma che (enfasi grafica aggiunta): « ... **la ratio legis non è solo agevolativa di un esodo anticipato da lavorazioni potenzialmente nocive per la salute dei lavoratori (finalità precipua laddove il beneficio della moltiplicazione contributiva è ritenuto utile ai fini del diritto a pensione e dunque dello stesso accesso al trattamento pensionistico), ma è altresì risarcitoria o indennitaria nella misura in cui, da un certo momento in avanti, l'unico beneficio del moltiplicatore rileva ai soli fini della misura della pensione; altrimenti si arriverebbe alla conseguenza, non espressamente voluta dal legislatore, per cui**





un periodo di esposizione pur rilevante (fino al 2-10-2003), non lo sarebbe in concreto solo perché la pensione non dovrebbe essere liquidata col metodo interamente retributivo, non potendo mai la misura di una pensione da liquidarsi col sistema contributivo o misto essere incrementata».

Pertanto, in conseguenza di tale opzione ermeneutica, si è proceduto – in regime pensionistico misto o totalmente contributivo – a computare la **rivalutazione** della **retribuzione** pensionabile e quindi a calcolare il differenziale pensionistico spettante.

oooooooooooooooooooo

3. E' del tutto evidente che trattasi di questione suscettibile di porsi in numerosi giudizi, poiché concerne tutta la vastissima platea di pensionati – in regime pensionistico misto o totalmente contributivo – ai quali sia stato riconosciuto il beneficio contributivo di cui all'art. 13, comma 8, L. 27 marzo 1992 n. 257 (così come modificato dalla L. 4 agosto 1993 n. 271), in relazione alle modalità di calcolo utilizzate dall'INPS per il computo delle "quote" di pensione con il sistema "contributivo".

Sulla base di quanto sinora esposto, dunque, opina questo TRIBUNALE che siano certamente configurabili le condizioni richieste ai fini dell'applicabilità della norma di cui all'art. 363-bis cpc., apparendo quindi assolutamente opportuno – per evidenti finalità deflattive del contenzioso potenziale – consentire alla SUPREMA CORTE di esercitare al più presto la sua funzione nomofilattica.

E' appena il caso di rilevare, peraltro, che il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 7) che: «Le disposizioni dell'articolo 363-bis del codice di procedura civile, introdotto dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti di merito pendenti alla data del 1° gennaio 2023» (data, quest'ultima, a decorrere dalla quale ha effetto *in parte qua* la novella normativa, giusta l'art. 35, co. 5, D. Lgs. cit.).

Occorre quindi procedere al **rinvio pregiudiziale** degli atti - per la risoluzione





della **questione di diritto sopra illustrata** - alla **CORTE DI CASSAZIONE**, alla quale la presente ordinanza deve essere **immediatamente trasmessa** (con comunicazione altresì alle parti).

Consegue altresì la necessità di **sospendere** il procedimento (non configurandosi peraltro, almeno allo stato, alcuna necessità di compiere atti urgenti, né attività istruttorie non dipendenti dalla soluzione della questione oggetto del rinvio pregiudiziale), sino alla determinazione da parte della SUPREMA CORTE ed alla successiva restituzione degli atti.

P. Q. M.

Il Tribunale, visto ed applicato l'**art. 363-bis cpc.**, così provvede:

1. dispone il **rinvio pregiudiziale** degli atti - per la risoluzione della questione di diritto illustrata in motivazione - alla SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE;
2. **sospende** il procedimento sino alla restituzione degli atti da parte della SUPREMA CORTE, successivamente alla definizione della questione;
3. manda alla CANCELLERIA per l'immediata trasmissione della presente ordinanza e degli atti del fascicolo processuale alla SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE, per le comunicazioni alle parti e per gli ulteriori consequenziali adempimenti.

Taranto, **30 marzo 2023**.

IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(*dott. Cosimo MAGAZZINO*)

